

INFO UTILI ADESIONE ARTIGIANI AD EBAFoS

Cenni Accordi Interconfederali del 15 dicembre 2009

In riferimento agli accordi sopracitati, sottoscritti dalle Organizzazioni Imprenditoriali (Confartigianato Imprese, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI) e da quelle Sindacali dei Lavoratori (CISL, UIL), il sistema degli ENTI BILATERALI è finalizzato all'erogazione di prestazioni di welfare sia per le imprese che per i lavoratori.

I trattamenti previsti dalla bilateralità sono vincolati per tutte le imprese aderenti e non, alle associazioni di categoria firmatarie degli accordi relativi ai contratti collettivi nazionali, regionali e territoriali dell'artigianato. Le imprese artigiane che non aderiscono al sistema degli Enti Bilaterali e che non versano il relativo contributo, dovranno corrispondere a ciascun dipendente un Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (E.A.R.) di €325 annui pari ad €25 lordi a dipendenti, per ciascuna mensilità.

Tale importo è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto (TFR) e dovrà essere corrisposto con cadenza trimestrale; esso ha un carattere aggiuntivo e non sostitutivo rispetto alle prestazioni erogabili dal sistema degli Enti Bilaterali dell'artigianato applicabili a livello nazionale e regionale (cosiddetta contrattualizzazione delle prestazioni).

Le aziende che non aderiscono al sistema bilaterale **sono obbligate**, se richiesto, come vero e proprio diritto contrattuale, anche all'erogazione diretta verso il dipendente di servizi equivalenti a quelli erogati dall'Ente Bilaterale ai suoi iscritti. Le imprese che invece aderiscono all'Ente Bilaterale e che rispettano i relativi obblighi contributivi, assolvono ogni loro impegno nei confronti dei lavoratori.

Le categorie artigianali coinvolte sono quelle che hanno aderito ai seguenti C.C.N.L. (Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro):

- Acconciatori-Estetisti-Barbieri-Parrucchieri-Tatuaggi e Piercing;
- Alimentari-Panificatori;
- Ceramica-Terracotta-Gres-Decorazione piastrelle;
- Chimica-Gomma-Plastica-Vetro;
- Grafici editoriali-Cartotecnica-Fotografia-Videofotografia;
- Informatica-Copisteria;



- Marmo-Escavazione -Lapidei;
- Lavanderie-Tintorie;
- Legno-Arredamento-Mobili;
- Metalmeccanica- Installazione di Impianti;
- Occhialeria;
- Odontotecnica;
- Oreficeria- Argenteria e affini;
- Tessile – Abbigliamento – Calzaturiero;

Sono escluse dall'adesione le imprese dell'edilizia e dell'autotrasporto.

Dunque il nuovo quadro normativo prevede espressamente che le prestazioni presenti nei sistemi di bilateralità nazionale e regionale, rappresentino un vero e proprio diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore, il quale matura, esclusivamente nei confronti delle imprese aderenti e non versanti al sistema bilaterale, il diritto di erogazione diretta da parte dell'azienda datrice di lavoro di prestazioni equivalenti da quelle erogate dagli Enti bilaterali nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Accordo 30 giugno 2010. Il modello di EBNA (Ente Bilaterale Nazionale Artigianato)

Con l'accordo del 30 giugno 2010 (Atto di indirizzo sulla bilateralità), Confartigianato, Cna, Claii e Cgil, Cisl e Uil definirono a livello nazionale un compiuto sistema di contribuzione alla bilateralità, secondo cui le imprese, a far data dal 1 luglio 2010, dovevano versare i contributi alla bilateralità secondo uno specifico codice inserito all'interno del modello F24 predisposto

dall'Agenzia delle Entrate attraverso la Risoluzione 70/E con oggetto "Istituzione della causale contributo "EBNA" per il versamento, tramite modello

F24, dei contributi per il finanziamento a favore dell'Ente bilaterale nazionale

Artigianato". Il contributo, pari a 125 euro annui per ogni lavoratore dipendente, risulta frazionato in 12 quote mensili, ciascuna delle quali di importo pari a 10,42 euro, con quota ridotta del 50% per i lavoratori part-time fino alle 20 ore settimanali.

Adesione ad EBAFoS -Risoluzione n. 56/E 2012 – Codice EBA1

L'11 luglio 2012 è stato pubblicato il documento definitivo per l'attivazione del codice EBA1. Il servizio è stato reso attivo da subito e il contributo è totalmente a carico del datore di lavoro appartenente alla categoria di riferimento (artigiani iscritti all'Albo/piccole e medie imprese iscritte alla camera di commercio). In merito al regolamento di gestione per il fondo di riconoscimento del codice EBA1 approvato dal comitato esecutivo , e al versamento tramite F24, la ripartizione è la seguente:

- 1)** l'adesione dell'impresa artigiana ha un costo di €5 al mese per 12 mensilità ad azienda (per un totale di €60 l'anno).
- 2)** il contributo obbligatorio per ogni lavoratore dipendente è frazionato in un importo pari a €3,50 al mese per 12 mensilità (per un totale di 42 € anno).
- 3)** il contributo obbligatorio per ogni lavoratore dipendente fino a 20 ore settimanali è ridotto del 50% e pertanto sarà pari a €1,75al mese per 12 mensilità (per un totale di €21 l'anno)

Per quanto concerne il versamento ad EBAFoS, la causale contributo di riferimento è EBA1, denominata "Contributo di finanziamento dell'Ente Bilaterale dell'artigianato per la formazione e la Sicurezza". Per formalizzare l'adesione, dopo l'invio, da parte dell'azienda, del modulo di adesione

precompilato (all'interno della sezione artigiani del sito di EBAFoS), l'impresa non deve fare altro che versare il relativo contributo nei campi appositi sull'F24. La risoluzione n.56/E dell'Agenzia delle Entrate, sempre consultabile sul sito www.ebafos.com nella sezione "Artigiani" o sul sito dell'agenzia delle Entrate, fornisce tutte le consuete istruzioni per la compilazione. Attraverso il sistema del SISPI (Società Italiana di Servizi per la Previdenza Integrativa per Azioni), EBAFoS avrà accesso alla verifica di chi realmente, tra le iscrizioni raccolte, ha deciso di aderire per il contributo all'ente bilaterale.

SERVIZI

Presso gli uffici centrali e periferici, l'artigiano che aderisce ad EBAFoS usufruisce di diversi servizi, sia in materia di formazione e sicurezza sul lavoro, per attività di altro genere. Infatti accanto ai servizi inerenti alla prevenzione sui luoghi di lavoro,



(promozione di corsi di formazione, eventi per l'aggiornamento, esperienze finalizzate alla qualificazione, nel dettaglio: Consulenza D. lgs. 81/2008 Testo Unico Sicurezza sul Lavoro, e aggiornamenti Accordi Stato Regioni Corsi di Formazione presso centri Accreditati) mette a disposizione la propria esperienza in merito all'orientamento professionale, alla consulenza legale, alla certificazione di qualità ecc... Le prestazioni erogate sono fruibili fino a concorrenza delle risorse disponibili specificatamente dedicate ad ogni singola prestazione.

In sintesi:

Tutte le imprese artigiane sono soggette, a seguito degli accordi interconfederali del 15 dicembre 2009, all'obbligo di fornire tutele aggiuntive ai prestatori di lavoro nell'ottica di un innovativo welfare negoziale.

Il contributo si versa con modalità diverse:

Si può versare al lavoratore come elemento aggiuntivo alla retribuzione (E.A.R.) con un importo pari a 25 euro mese per 13 mensilità per un totale di 325 euro anno.

Si può versare al fondo EBNA con un importo pari a 10,42 euro mese per 12 mensilità per un totale di 125.04 euro l'anno .

Si può versare al fondo EBA1 con un importo pari a 5 euro mese per 12 mensilità per le aziende che aderiscono pari a 60 euro anno e di 3,5 euro mese per 12 mensilità per i dipendenti delle aziende aderenti pari a 42 euro l' anno.



Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti

Settore Gestione Tributi
Ufficio Gestione Dichiarazioni

RISOLUZIONE N. 56/E

Roma, 11 giugno 2012

Oggetto: Istituzione della causale contributo per il versamento, tramite modello F24, del contributo per il finanziamento a favore dell'Ente Bilaterale dell'artigianato per la formazione e la sicurezza (EBAFOS)

Con la convenzione del 18 giugno 2008 e successivi rinnovi stipulata tra l'Agenzia delle entrate e l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) è stato regolato il servizio di riscossione, mediante il modello F24, per il versamento dei contributi di spettanza dell'Istituto, nonché di quelli previsti dalla legge 4 giugno 1973, n. 311.

Al fine di consentire il versamento, tramite modello F24, dei contributi per il finanziamento a favore dell'Ente Bilaterale dell'artigianato per la formazione e la sicurezza (EBAFOS), si istituisce la seguente causale contributo:

- **“EBA1” denominata “Contributo di finanziamento dell'Ente Bilaterale dell'artigianato per la formazione e la sicurezza (EBAFOS)”**

In sede di compilazione del modello di versamento “F24”, la suddetta causale è esposta nella sezione “INPS”, nel campo “*causale contributo*”, in corrispondenza, esclusivamente, del campo “*importi a debito versati*”. Inoltre, nella stessa sezione:

- nel campo “*codice sede*” è indicato il codice della sede Inps competente;
- nel campo “*matricola INPS/codice INPS/filiale azienda*” è indicata la matricola Inps dell'azienda;

- nel campo “*periodo di riferimento*”, nella colonna “*da mm/aaaa*” è indicato il mese e l’anno di competenza, nel formato MM/AAAA; la colonna “*a mm/aaaa*” non deve essere valorizzata.

IL DIRETTORE CENTRALE